



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 154 del 12/02/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università di Firenze, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott.ssa Maria Federica Finelli.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 12/02/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università di Firenze, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott.ssa Maria Federica Finelli.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda risulta accreditata per la disciplina chirurgia vascolare;
- l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al predetto decreto prevede che “...al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.”;
- con email del 17/12/2024, la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università di Firenze, ha chiesto la disponibilità ad autorizzare lo svolgimento alla frequenza *Extra Rete Formativa*, presso la medesima U.O.C. di questa A.O.R.N., della dott.ssa Maria Federica Finelli, studentessa specializzanda del predetto ateneo, dal 01/02/2025 al 01/02/2026, mediante sottoscrizione di appropriato atto convenzionale;

Considerato che

il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università di Firenze ha concesso il *Nulla Osta* alla frequenza *Extra Rete Formativa* presso la medesima U.O.C. di questa A.O.R.N. della dott.ssa Maria Federica Finelli;

Preso atto che

il Direttore f.f. U.O.C. Chirurgia Vascolare, dott. Giorgio Giudice, ha espresso il proprio assenso all'accordo di cui trattasi mediante sottoscrizione del *Piano Formativo*, e che tale frequenza non raggiungerà, per il periodo richiesto, il numero massimo degli specializzandi in formazione presso la struttura da Lui diretta;

Precisato che

- gli oneri assicurativi per il periodo di formazione della specializzanda saranno a carico della stessa, ai sensi dell'art. 9 dello schema convenzionale;
- la specializzanda sarà dotata di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo* fiorentino;
- il referente per l'attuazione dell'accordo ed il *tutor* per lo svolgimento delle attività disciplinate nel progetto formativo della specializzanda, sono individuati nella persona del dott. Giorgio Giudice, Direttore f.f. U.O.C. Chirurgia Vascolare di questa A.O.R.N.;

Letto

lo schema dell'accordo, di cui copia è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale

di poter stipulare convenzione con la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università di Firenze, relativa alla formazione medico specialistica nella medesima disciplina della dott.ssa Maria Federica Finelli, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2022/2023, anno di corso III, dal 01/02/2025 al 01/02/2026, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di dare attuazione all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. di stipulare convenzione con la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università di Firenze, relativa alla formazione medico specialistica nella medesima disciplina della dott.ssa Maria Federica Finelli, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2022/2023, anno di corso III, dal 01/02/2025 al 01/02/2026;
3. di precisare che la specializzanda sarà dotata di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare quale referente e *tutor* per l'attuazione dell'accordo, il dott. Giorgio Giudice, Direttore f.f. U.O.C. Chirurgia Vascolare di questa A.O.R.N.;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Scienze Chirurgiche alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina Preventiva, del Lavoro e Radioprotezione, Chirurgia Vascolare al Datore di lavoro delegato e all'Università di Firenze;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la decorrenza degli effetti dell'accordo.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anzecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

DELIBERA

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE ATTUAZIONE** all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. **STIPULARE** convenzione con la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università di Firenze, relativa alla formazione medico specialistica nella medesima disciplina della dott.ssa Maria Federica Finelli, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2022/2023, anno di corso III, dal 01/02/2025 al 01/02/2026;
3. **PRECISARE** che la specializzanda sarà dotata di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE** quale referente e *tutor* per l'attuazione dell'accordo, il dott. Giorgio Giudice, Direttore f.f. U.O.C. Chirurgia Vascolare di questa A.O.R.N.;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Scienze Chirurgiche alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Medicina Preventiva, del Lavoro e Radioprotezione, Chirurgia Vascolare al Datore di lavoro delegato e all'Università di Firenze;
6. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la decorrenza degli effetti dell'accordo.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. IT01279680480, nella persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa Betti Giusti, delegata alla firma dal Rettore legale rappresentante dell'Università con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica in Firenze, Largo Brambilla 3 - di seguito "Università";

e

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" con sede in Via Tescione, traversa Ferdinando Palasciano s.n.c. – Caserta 81100, codice fiscale 02201130610, casella Pec convenzioni@ospedalecasertapec.it qui rappresentata dal Direttore Generale dr. Gaetano Gubitosa, nato a Benevento il 15/11/1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale di Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Sant'Anna e San Sebastiano" – Edificio A Piano 3 - di seguito "soggetto ospitante" entrambe congiuntamente denominate "Parti" –

Visto Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;

Visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 68/2015, in particolare l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate.

Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che il soggetto ospitante non costituisce struttura della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo OPPURE l'U.O. costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e possiede ulteriore

capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare, Prof. Walter Dorigo ha approvato, e il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, lo svolgimento dell'attività formativa fuori rete ed ha accertato l'interesse della Dott.ssa Finelli Maria Federica a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Ente, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'UOC Chirurgia Vascolare di cui è Responsabile f.f. il dott. Giorgio Giudice, la Dott.ssa Finelli Maria Federica, nata a Marcianise, il 23/04/1988, (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritta al III (terzo) anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale allegato.

Art. 3 Durata

1. La presente convenzione avrà efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità pari a quella della durata dell'attività professionalizzante dello specializzando dal 01/02/2025 al 31/01/2026.

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza che attesti tale manifestazione di volontà.

Art. 4 Luoghi e tempi

1. L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'UO di Chirurgia Vascolare con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola.

2. Il tirocinante, tenuto a frequentare la U.O. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Responsabile della struttura convenzionata.

3. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale.

4. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.



Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

1. L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Giorgio Giudice indicato come tutor di riferimento dall'U.O. di appartenenza.

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

1. L'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Walter Dorigo tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo.

2. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante Ente, presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

3. Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante avrà cura di verificare le presenze del tirocinante in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.

4. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del tirocinante in formazione specialistica

1. Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività sanitarie della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.

2. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

3. Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

1. La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico del del tirocinante.

Art. 10 Prevenzione e Sicurezza

1. Le parti concordano che gli obblighi previsti del D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sul soggetto ospitante.
2. Il tirocinante in formazione è tenuto osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.
3. L'Università provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) nonché alla formazione specifica in materia di radioprotezione di cui al D.Lgs. n.101 del 2020, ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, la cui certificazione è acquisita agli atti.
4. Il Datore di Lavoro dell'Ente ospitante ottempera agli obblighi di cui al D.Lgs 101/2020 qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e gli specializzandi coinvolti in questa attività siano classificati ai sensi dell'art.133 D.Lgs 101/2020 dai rispettivi Datori di Lavoro. Lo specializzando è tenuto al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza emanate ai sensi dell'art. 9 c. 6.c e ad ottemperare agli obblighi di cui all'118 del medesimo decreto.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

1. Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso al punto ristoro alle stesse condizioni del proprio personale strutturato.
2. L'Università mette disposizione dello specializzando le uniformi di servizio.

Art. 12 – Recesso

1. Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze.

Art. 14 – Modalità di stipula

1. La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.



2. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze e verranno assolte in maniera virtuale come da autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 16 – Foro di competenza

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti dichiarano che sarà esclusivamente competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere, ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c., previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Privacy e Protezione dei dati personali

1. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.

2. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

p. Azienda Ospedaliera di Caserta

il Legale Rappresentante Direttore Generale

dr. Gaetano Gubitosa

p. L'Università

il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof. ssa Betti Giusti

Allegato: progetto formativo

Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare
Presso Università degli Studi di Firenze
walter.dorigo@unifi.it

PROGETTO FORMATIVO

RELATIVO ALLA DOTT.SSA Maria Federica Finelli PER PERIODO FORMATIVO PRESSO UNA STRUTTURA FUORI RETE FORMATIVA IN ITALIA

Il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile,

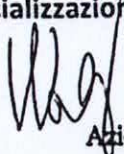
lo svolgimento dell'attività formativa presso AORN Sant'Anna e San Sebastiano CASERTA (CE), all'interno del progetto formativo della Dott.ssa Maria Federica Finelli, in considerazione del fatto che: PRESSO QUESTA STRUTTURA VIENE SVOLTA ATTIVITA' AMBULATORIALE E CHIRURGICA DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO ED ENDOVASCOLARE DELLA PATOLOGIA CAROTIDEA, DELLE ARTERIOPATIE AORTO-ILIACHE E PERIFERICHE, DEL PIEDE DIABETICO, DELLE LESIONI ULCERATIVE DEGLI ARTI INFERIORI, DELL'INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA DEGLI ARTI INFERIORI, CHIRURGIA RIGENERATIVA E DELLA PATOLOGIA ANEURISMATICA.

Lo specializzando in formazione specialistica svolgerà presso il soggetto ospitante: ATTIVITA' AMBULATORIALE E CHIRURGICA DEL TRATTAMENTO CHIRURGICO ED ENDOVASCOLARE DELLA PATOLOGIA CAROTIDEA, DELLE ARTERIOPATIE AORTO-ILIACHE E PERIFERICHE, DEL PIEDE DIABETICO, DELLE LESIONI ULCERATIVE DEGLI ARTI INFERIORI, DELL'INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA DEGLI ARTI INFERIORI, CHIRURGIA RIGENERATIVA E DELLA PATOLOGIA ANEURISMATICA con livello di autonomia 2/3

Al termine del periodo lo specializzando in formazione avrà acquisito CAPACITA' DI VALUTAZIONE CLINICA E STRUMENTALE PREOPERATORIA E POSTOPERATORIA E DELLE PRINCIPALI TECNICHE CHIRURGICHE IN CHIRURGIA VASCOLARE.

Il Direttore della Scuola di Specializzazione

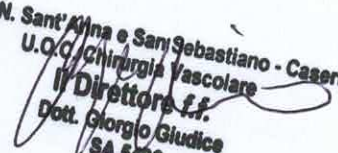
Prof. W. Dorigo


Dr. DORIGO WALTER
Matr. 99149
CHIRURGIA VASCOLARE
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Per presa visione e accettazione

Dott.ssa Maria Federica Finelli

Specializzando in formazione specialistica


A.O.R.N. Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
U.O.C. Chirurgia Vascolare
Il Direttore f.f.
Dott. Giorgio Giudice
SA 6492